

22 LUG. 2016

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



## PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 108 del 22 LUG. 2016 del Presidente della Provincia

**OGGETTO: NUOVO ORGANIGRAMMA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO A SEGUITO DI RIORDINO AI SENSI DELLA LEGGE N. 56/2014 E DELLA LEGGE REGIONE CAMPANIA N. 14/2015.**

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di luglio alle ore 12.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco NARDONE

### IL PRESIDENTE

#### PREMESSO CHE:

- con decreto Presidenziale n. 23 del 21/07/2016 il Segretario Generale è stato incaricato di predisporre una proposta di riorganizzazione dell'Ente che tenga conto delle funzioni fondamentali rimaste in capo alle Province ai sensi della Legge n. 56/2014, di quelle non fondamentali mantenute in capo alle Province ai sensi della L. R. n. 14/2015 e di quelle escluse dal riordino ai sensi della stessa Legge Regionale ma ancora esercitate dalle Province e dei diversi aspetti connessi con l'adeguamento della struttura organizzativa;
- a tal fine è stata avviata dal Segretario Generale un'attenta analisi dell'organico residuo dell'Ente, del personale che opererà in avvalimento, delle materie rientranti nelle funzioni fondamentali, di quelle non fondamentali esercitate dalla Provincia, della situazione finanziaria dell'Ente anche alla luce dei risparmi di spesa conseguenti alle cessazioni dal servizio, dai trasferimenti per mobilità volontaria, dal personale dichiarato soprannumerario ancora in attesa di ricollocazione, e delle risorse che la Regione si è impegnata a corrispondere all'Ente per l'esercizio delle funzioni non fondamentali rimaste in carico alla Provincia, finalizzata a definire una migliore e più adeguata semplificazione della struttura organizzativa alla luce del mutato quadro normativo e delle funzioni effettivamente esercitate dalla Provincia di Benevento e della riduzione della spesa del personale come disposta dall'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

#### DATO ATTO CHE:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. Legge Delrio, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" nelle more della riforma del titolo V della Costituzione, ha definito il nuovo assetto delle istituzioni locali ed in particolare ai commi da 51 a 100 è stata ridisegnata l'organizzazione nonché sono state previste le modalità di riordino delle funzioni di competenza dell'ente provincia, quale ente territoriale di area vasta, prevedendo un percorso istituzionale concertato tra le istituzioni della Repubblica;
- il comma 85 dell'art. 1 della suddetta legge, assegna alla Provincia le seguenti funzioni fondamentali:
  - pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
  - programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
  - raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
  - gestione dell'edilizia scolastica;
  - controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- il successivo comma 89, dispone che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano al trasferimento delle funzioni delle province, diverse da quelle fondamentali di cui al citato comma 85, ad altri Enti territoriali;
  - l'art. 1, comma 421, della legge n. 190/2014, stabilisce che le province, con decorrenza 1° gennaio 2015, dovranno ridefinire la dotazione organica in riduzione del 50% della spesa relativa al personale di ruolo alla data dell'8 aprile 2014, data di entrata in vigore della "legge Delrio", tenendo conto delle funzioni attribuite dalla medesima legge;
  - il D.L. 78/2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, ha dettato disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e in particolare agli artt. 4, 5 e 15, ha stabilito rispettivamente, le modalità di ricollocamento del personale provinciale in posizione di comando, della polizia provinciale e del personale assegnato alle funzioni del mercato del lavoro;
  - il decreto ministeriale del 14 settembre 2015, pubblicato sulla GURI in data 30 settembre 2015, ha disciplinato i criteri per la mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, nonché dei corpi della polizia provinciale, secondo le prescrizioni contenute nella legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014) all'art. 1, comma 423;

#### VERIFICATO CHE:

- la Regione Campania, con la Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 14 recante "*Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190*", ha individuato, tra le funzioni non fondamentali, quelle riallocate alla Regione, quelle mantenute in capo alle province e quelle escluse dal riordino;
- l'art. 3 (*Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino*) della suddetta legge testualmente recita:
 

*"1. Sono riallocate alla Regione le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province quali enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 56/2014:*

  - a) agricoltura, caccia e pesca;*
  - b) assistenza sanitaria, all'infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali;*
  - c) industria, commercio e artigianato;*
  - d) sport e tempo libero;*
  - e) turismo;*
  - f) valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;*
  - g) servizi inerenti l'istruzione e le politiche giovanili.*

*2. Al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province le attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale "biblioteche, musei e pinacoteche".*

*3. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le singole attività e i servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino di cui ai commi 1 e 2.*

*4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali.*

*5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.*

